



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE
DI NUOVI APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO CON VINCITA
IN DENARO, VIDEO LOTTERY ED
ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO
COMPRESSE LE SCOMMESSE.**

approvato con atto di C.C. n. 68 del 29.11.2021
modificato con atto di C.C. n. 26 del 27.04.2022

in vigore dal 17 maggio 2022

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO, VIDEO LOTTERY ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO COMPRESSE LE SCOMMESSE.

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2022)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative al gioco d'azzardo, intendendosi come tale il gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori, il cui esito è basato sull'aleatorietà.
2. Più specificatamente, sono disciplinati gli apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora in poi TULPS) approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e alle ulteriori norme attuative statali e regionali, i sistemi di gioco Video Lottery Terminals (d'ora in poi VLT), nelle sale da gioco e negli esercizi comunque ricompresi nella disciplina del TULPS autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, ivi compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione e le scommesse in genere.

Art. 2

Finalità

1. L'Amministrazione comunale con le disposizioni del presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;
 - tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni ed illusioni del gioco d'azzardo;
 - arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
 - porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.
2. Le limitazioni e gli obblighi previsti dal presente Regolamento sono disposti a garanzia dell'intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

Art. 3

Distanza, ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. In linea con le disposizioni della Legge regionale veneta 10 settembre 2019 n. 38 in merito alla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico e tenendo altresì conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco, l'apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di VLT in locali che si trovino a una distanza minore di 400 (quattrocento) metri dai "luoghi sensibili" e dai "luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi".
2. Sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:
 - a) servizi per la prima infanzia;
 - b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - c) centri di formazione per giovani e adulti;
 - d) luoghi di culto;
 - e) impianti sportivi;
 - f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
 - g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio culturale, oratori, patronati e circoli da gioco per adulti;
 - h) stazioni ferroviarie e di autocorriere.
3. Sono considerati luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi:
 - a) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
 - b) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usato.
4. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio del percorso pedonale più breve, da misurarsi secondo quanto prescritto dalla determina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con disposizione DAC/CRV/4126/2013.
5. I nuovi locali adibiti alle attività oggetto dello stesso, devono essere ubicati a distanza maggiore di 400 metri dai "luoghi sensibili" di cui ai commi 2 e 3 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
6. In caso di subentro valgono le medesime condizioni di esercizio cui era assoggettata la ditta cedente purché non siano intervenute variazioni nella configurazione della sala giochi o nei locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del R.D. n. 773/1931 (TULPS).

Art. 4

Localizzazione

1. Le sale da gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. 38/2019, devono essere localizzate nello strumento di pianificazione territoriale, in zona urbanistica idonea. A tal fine ed in ottemperanza all'art. 73, comma 2, delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi comunale, il loro insediamento è stato ammesso esclusivamente nella zona territoriale omogenea D1.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle sale da gioco e ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), già esistenti alla data del 28 settembre 2019, come disposto dall'art. 7, comma 6, della L.R. 38/2019;

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le sale da gioco e i locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del R.D. n. 773/1931 (TULPS) già esistenti, ma non localizzati in zona urbanistica idonea secondo quanto previsto dal comma uno, sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico- sanitario, antincendio e della sicurezza. In caso di subentro valgono le medesime condizioni di esercizio cui era assoggettata la ditta cedente purché non siano intervenute variazioni nella configurazione della sala giochi o nei locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del R.D. n. 773/1931 (TULPS).

Art. 5

Prescrizioni e divieti

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre **cartelli informativi** e il materiale fornito dall'Azienda ULSS6 Euganea, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.
2. I **cartelli informativi** devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.
3. I cartelli informativi devono essere scaricati dal sito istituzionale dell'ULSS 6 Euganea – Distretto Padova Piove di Sacco nella forma, colore e dimensioni dell'originale dal file esecutivo per la stampa denominato "Poster Gioco d'Azzardo" (cm 21 x cm 47). Il materiale informativo deve essere scaricato nella forma, colori e dimensioni dell'originale dal file esecutivo per la stampa denominato "Pieghevoli Gioco d'Azzardo" ed essere reso sempre disponibile, ben visibile e facilmente accessibile alla clientela.
4. È fatto divieto agli operatori dei punti gioco, che sono gli spazi riservati alle slot machine con vincita fino a € 100,00 e alle VLT:
 - a) far credito ai giocatori d'azzardo, nonché porre in essere qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo;
 - b) installare terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.
5. Nel caso in cui i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti e non oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitarne la visibilità dall'esterno.

Art. 6

Orari di esercizio del gioco d'azzardo e dei punti gioco

1. L'orario di esercizio del gioco d'azzardo ovvero del gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è basato sull'aleatorietà, può essere liberamente deciso dall' esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza. L'ordinanza potrà prevedere anche orari diversificati in base alla tipologia e alla localizzazione dell'esercizio. L'orario di esercizio del gioco d'azzardo, con esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale (quali, ad esempio, Lotto, 10eLotto, Superenalotto e simili) e delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (Gratta e Vinci), deve comunque essere ricompreso nella fascia oraria dalle 9.00 alle 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi.

2. L'orario di esercizio dei punti gioco, ovvero degli spazi riservati alle slot machine con vincita fino a € 100,00 e alle VLT, deve essere ricompreso nella fascia oraria dalle 9:00 alle 13:00, dalle 15:00 alle 18:00 e dalle 20:00 alle 22:00 di tutti i giorni compresi i festivi.
3. Al di fuori delle fasce orarie sopra specificate, con esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale (quali, ad esempio, Lotto, 10eLotto, Superenalotto e simili) e delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (Gratta e Vinci), è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, ivi comprese le scommesse e i giochi leciti con vincita in denaro e gli apparecchi da gioco devono essere spenti e disattivati.

Art. 7

Vigilanza e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal TULPS, dalla L.R. 38/2019 e/o da altre disposizioni normative in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).
2. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, nonché l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI
DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO, VIDEO LOTTERY ED
ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO COMPRESSE LE SCOMMESSE.

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione	1
Art. 2 Finalità.....	1
Art. 3 Distanza, ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco	2
Art. 4 Localizzazione.....	2
Art. 5 Prescrizioni e divieti.....	3
Art. 6 Orari di esercizio del gioco d'azzardo e dei punti gioco	3
Art. 7 Vigilanza e sanzioni	4